

(N. 1129)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PALERMO, CERABONA, AGOSTINO e VALENZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1955

**Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento  
24 febbraio 1938, n. 329.**

ONOREVOLI SENATORI. — L'obbligo del servizio militare, esteso indistintamente a tutti i cittadini con la legge del 7 giugno 1875, n. 2532, fu sempre informato — nei testi unici delle leggi sul reclutamento succedutisi nel tempo — al principio di prevedere temperamenti per quei militari che si trovassero in particolari condizioni di famiglia. Alla stregua di tale presupposto, i testi unici del 1888, del 1911 e del 1927, riconobbero alla vedova, *madre di un unico figlio*, il diritto di chiedere il beneficio, previsto dalla legge dell'epoca (assegnazione alla 3ª categoria o alla ferma minima), relativo alla particolare condizione.

Senonchè, nel quadro dell'instaurata politica mirante all'incremento demografico, con la legge 8 gennaio 1931, n. 3, fu stabilito che, per invocare il beneficio in questione, la madre dovesse avere esistente in vita altro figlio (maschio o femmina).

Tale norma fu integralmente riprodotta nel testo unico 8 settembre 1932, n. 332 (ferma minore di 3º grado) e nel testo unico vigente

del 24 febbraio 1938, n. 329 (ammissione all'eventuale congedo anticipato).

Dimodochè, non influendo sulla concessione del beneficio le condizioni economiche della famiglia, in virtù dell'articolo 85, n. 3 del citato testo unico 1938, *allo stato*, si verifica che, mentre alla vedova indigente viene sottratta la possibilità di quel sostentamento che le offre l'attività lavorativa dell'unico figlio, al contrario la vedova benestante, la cui figlia ha contratto un matrimonio vantaggiosissimo, ha diritto di chiedere che l'unico figlio maschio sia esonerato dall'obbligo del servizio militare.

È superfluo soffermarsi ad illustrare l'assurdo di una simile differenziazione, la quale, a volte, può assumere — in contrasto con lo spirito democratico della Costituzione — il carattere di un privilegio.

È pertanto, nell'intento di abrogare una norma restrittiva, informata ad una politica contingente sorpassata, si propone che l'articolo 85, n. 3, sia modificato come segue.

DISEGNO DI LEGGE

---

*Articolo unico.*

L'articolo 85, n. 3, del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Figlio unico o figlio unico maschio di padre inabile al lavoro proficuo o di madre vedova, ovvero unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età ».